



REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANO DI GARANZIA

delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 12/10/2020

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI

1. E' costituito presso l'Istituto Comprensivo Vicenza 5, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia.
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione
 - esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina
4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

- il Dirigente Scolastico che svolge la funzione di Presidente
- due genitori eletti dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri
- due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri

La designazione e l'elezione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene all'inizio del mandato del Consiglio di Istituto e l'Organo rimane in carica per la durata dello stesso.

L'Organo di Garanzia resta comunque in carica fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

ART. 3 – MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nel quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. L'organo si riunisce con almeno la metà dei membri

ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di garanzia. Le modalità di invio e sottoscrizione dell'istanza dovranno essere conformi a quanto disposto dal DPR 445/2000.
2. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede alla fase istruttoria.
3. L'organo si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso e alla seduta esamina la documentazione relativa al ricorso.
4. L'organo può confermare o revocare la sanzione irrogata.
5. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano.